



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA BARI

Lungomare Antonio De Tullio n. 1 – 70122 Bari (BA) – tel. 080/5281511 – fax 080/5211726

e mail: cpbari@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it

“Porto di Mola di Bari: temporanea interdizione alla navigazione ed a qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare per indagini subacquee archeologiche”

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Bari:

- VISTA** l’ordinanza n. 16 in data 03.04.2015 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, gli ancoraggi, e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto di Mola di Bari”;
- VISTA** l’istanza pervenuta in data 17.04.2026, con la quale la Società “L’ANFORA S.r.l.”, con sede in Martina Franca (TA), Via A. Marafa n. 8, su incarico del Comune di Mola di Bari, ha richiesto l’emanazione di apposita ordinanza per l’esecuzione, mediante immersioni subacquee, di attività di ricognizione finalizzate all’individuazione e allo studio preliminare di eventuali manufatti di interesse archeologico, all’interno del porto di Mola di Bari, nel periodo compreso tra il 23.04.2026 e il 09.05.2026;
- I lavori saranno eseguiti mediante l’impiego del gommone denominato “ARCHEO”, iscritto al n. 4BA1695 del Registro delle Navi Minori e dei Galleggianti di Monopoli.
- CONSIDERATA** la necessità di interdire nelle aree interessate dalle operazioni in parola l’attività subacquea e di superficie al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- VISTA** l’autorizzazione n. 01/2026 in data 21.04.2026 dell’Ufficio Locale marittimo di Mola di Bari;
- VISTA** la Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare ratificato con Legge 27.12.1972, n.1085;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima),

RENDE NOTO

che "L'ANFORA srl" con sede in Martina Franca (TA), alla via A. Marafa n° 8, dal giorno 23.04.2026 al giorno 09.05.2026 dalle ore 08.00 alle ore 12.00, eseguirà indagini archeologiche subacquee. Gli specchi acquei interessati dai lavori in parola sono rappresentati nello stralcio planimetrico, che allegato alla presente Ordinanza ne costituisce parte integrante, i cui punti di interesse sono individuati dalle seguenti coordinate geografiche (DATUM di riferimento WGS84):

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41° 3'41.19"N	017° 5'44.62"E
B	41° 3'43.85"N	017° 5'50.46"E
C	41° 3'39.97"N	017° 5'59.02"E
D	41° 3'37.56"N	017° 6'2.90"E
E	41° 3'32.96"N	017° 5'57.86"E
F	41° 3'35.82"N	017° 5'53.16"E
G	41° 3'34.45"N	017° 5'51.75"E
H	41° 3'36.38"N	017° 5'47.62"E
I	41° 3'37.91"N	017° 5'48.80"E

Tale specchio acqueo oggetto dei lavori sarà suddiviso in settori e delimitato da gavitelli e boe segna sub che saranno di volta in volta posizionati all'inizio delle attività e asportati al termine delle stesse.

ORDINA

ARTICOLO 1

dal giorno 23.04.2026 al giorno 09.05.2026 dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e comunque fino a termine esigenze, nelle zone di mare indicate nel "Rende Noto" meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato, ed in particolare ad una distanza di 50 metri dalle stesse, è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale e ogni altra attività connessa ai pubblici usi del mare fatta eccezione per le unità ed il personale di cui al successivo art. 2.

ARTICOLO 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le seguenti unità navali:

1. le unità facenti capo alle società incaricate delle operazioni solo allorquando impegnate in tale attività;
2. le unità della Guardia Costiera e delle Forze di polizia impegnate in servizi di istituto;
3. le unità e le persone del Nucleo SDAI della Marina Militare allorquando impegnati in eventuali attività di bonifica di residui bellici;
4. tutte le unità autorizzate dall'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari ad effettuare manovre di ormeggio/disormeggio presso il Porto di Mola di Bari.

Le unità di cui ai punti da 2 a 4 del precedente art. 2 che intendano accedere all'interno dell'area interdetta alla navigazione sono tenute a darne preventiva comunicazione, via telefono al n° 080/4741573, dell'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari.

ARTICOLO 3

Durante l'esecuzione delle attività di cui al "Rende Noto", il Comandante dell'unità impiegata dovrà assicurare costante ascolto radio sul canale VHF 16, nonché sull'eventuale canale di lavoro concordato, e contattare l'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni, dandone successiva conferma all'avvio effettivo delle stesse.

Il medesimo Comandante dovrà garantire la costante vigilanza sull'area interessata, assicurando il rispetto delle interdizioni di cui all'articolo 1 e la piena sicurezza delle attività e del personale impiegato. In caso di interferenze con l'accesso al porto ovvero con le manovre di ormeggio, disormeggio o transito di altre unità, le operazioni dovranno essere immediatamente sospese.

In tal caso il Comandante dell'unità "ARCHEO", iscritta al n. 4BA1695 del Registro Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato all'Autorità Marittima, sarà responsabile delle operazioni di sgombero e messa in sicurezza dell'area, dovrà assicurare il mantenimento di un idoneo servizio di vedetta e il costante raccordo operativo con l'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari.

I Comandanti delle unità in transito, in arrivo o in partenza, in caso di manovre di ingresso, uscita o navigazione nello specchio acqueo portuale interessato, dovranno verificare la libera praticabilità dell'area, mantenere un'adeguata vigilanza durante tutte le fasi della manovra, attenersi alle indicazioni provenienti dal responsabile delle operazioni di cui al presente articolo e informare preventivamente l'Ufficio Locale Marittimo di Mola di Bari.

ARTICOLO 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero laddove applicabile, dall'art. 53, comma 4, del D. L.vo n. 171 del 18.07.2005. Inoltre gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presente Ordinanza.

ARTICOLO 5


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, i cui oneri di pubblicazione verranno assolti ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009 mediante il sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella pagina dedicata alle "ordinanze", nonché l'opportuna diffusione agli Enti locali interessati ed agli organi di informazione.

Bari, lì data del protocollo

d'ordine
p.IL COMANDANTE IN II^
C.V. (CP) Alessandro DUCCI t.a.
C.V. (CP) Luigi Marcello NOTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Allegato all'Ordinanza della Capitaneria di porto di Bari



Dettagli dei punti che delimitano le aree oggetto di interdizione